



COMUNE DI BOLOGNA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ, DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SCOLASTICI E DEI SERVIZI
SPECIALISTICI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA CITTADINE**

**LOTTO 1 : SERVIZI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E NEI SERVIZI ESTIVI
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E SERVIZI SPECIALISTICI RIVOLTI AGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ. SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SCOLASTICI.**

**LOTTO 2: SERVIZI SPECIALISTICI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLE
SCUOLE DELL'INFANZIA CITTADINE**

- SETTEMBRE 2020 / SETTEMBRE 2023 -

**NUMERO GARA:
codice CIG LOTTO 1
codice CIG LOTTO 2**

PARTE A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. A. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	Pag. 3
Art. A. 2	DURATA DEL CONTRATTO	Pag. 3
Art. A. 3	VALORE DELL'APPALTO	Pag. 3
Art. A. 4	GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Pag. 4
Art. A. 5	VALIDITA' DELL'OFFERTA	Pag. 5
Art. A. 6	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI	Pag. 5
Art. A. 7	ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	Pag. 5
Art. A. 8	CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	Pag. 5
Art. A. 9	CESSIONE DI CREDITI, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO	Pag. 6
Art. A.10	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE	Pag. 7
Art. A.11	DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Pag. 8
Art. A.12	CLAUSOLA SOCIALE	Pag. 8
Art. A.13	MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Pag. 9
Art. A.14	VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Pag. 9
Art. A.15	PENALI	Pag. 9
Art. A.16	MODIFICHE CONTRATTUALI	Pag. 10
Art. A.17	CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Pag. 10
Art. A.18	SCIOPERI / EVENTI STRAORDINARI	Pag. 11
Art. A.19	VERIFICA FINALE	Pag. 12
Art. A.20	FORO COMPETENTE	Pag. 12
Art. A.21	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 12
Art. A.22	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 12

PARTE B – CAPITOLATO TECNICO

Art. B.1	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	Pag. 13
Art. B.2	CARATTERISTICHE, FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMPRESI NEL LOTTO 1 (SERVIZI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E NEI SERVIZI ESTIVI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SCOLASTICI)	Pag. 13
Art. B.3	CARATTERISTICHE, FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMPRESI NEL LOTTO 2 (SERVIZI SPECIALISTICI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CITTADINE)	Pag. 18
Art. B.4	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	Pag. 18
Art. B.5	ISTITUZIONI SCOLASTICHE INTERESSATE E ALTRI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	Pag. 19
Art. B.6	CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI	Pag. 19
Art. B.7	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AGGIUDICATARIA	Pag. 20
Art. B.8	REPORT, QUALITÀ E GESTIONE RECLAMI	Pag. 20
Art. B.9	VERIFICHE E CONTROLLI	Pag. 21

PARTE A – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I LOTTI 1 E 2

Art. A.1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto servizi educativi scolastici volti a favorire l'accesso e le pari opportunità, l'attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale degli alunni con disabilità, facilitare e sostenere la frequenza scolastica, supportare il rafforzamento dell'offerta scolastica. Tali servizi, che si ispirano a dettati costituzionali e previsti a livello territoriale anche dalla LR. 26/2001 sul Diritto allo studio, sono destinati agli alunni iscritti nelle scuole dell'infanzia statali, paritarie e comunali e nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e, in base alle loro caratteristiche funzionali ed organizzative, fanno riferimento a:

- **Servizi educativi per l'inclusione scolastica e nei centri estivi e servizi specialistici rivolti agli alunni con disabilità** iscritti nelle scuole dell'infanzia statali, paritarie e comunali e nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, compreso anche un servizio di consulenza specialistica alle scuole per l'integrazione di alunni con diagnosi complesse e **Servizi educativi integrativi scolastici** nell'ambito delle funzioni dell'Ente Locale per il diritto allo studio rivolti ad alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado comunali e statali;

- **Qualificazione dell'offerta formativa e prevenzione del disagio - coordinamento pedagogico** rivolti ad allievi delle scuole dell'infanzia cittadine.

Ciascuno degli ambiti di servizio costituisce un lotto, pertanto la gara è organizzata in 2 lotti corrispondenti alle 2 categorie di servizi; tutti i servizi descritti in ciascun lotto sono da intendersi come unica prestazione principale.

Il Comune, in ragione di specifiche esigenze della comunità ed in funzione complementare rispetto ai servizi di cui al presente capitolato, si riserva di sviluppare sperimentazioni di attività e/o appalti innovativi con soggetti del Terzo Settore, attraverso la progressiva implementazione di forme di co-progettazione di servizi alla persona e secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici in materia di partenariato pubblico-privato e dall'art. 55 del d.lgs. 117/2017.

Art. A.2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha durata di 3 anni scolastici (2020-21, 2021-22 e 2022-23) con decorrenza da settembre 2020, dopo il termine delle attività estive, e fino al giorno precedente l'inizio dell'attività didattica prevista nel mese di settembre 2023.

Al termine del contratto potrà essere esercitata l'opzione di rinnovo per ulteriori due anni scolastici (2023-2024 e 2024-2025), mediante stipula di nuovo contratto con validità fino al giorno precedente l'inizio dell'attività didattica prevista nel mese di settembre 2025. L'opzione di rinnovo per due anni scolastici successivi alla scadenza sarà valutata al termine della durata prevista, principalmente in base al buono svolgimento dei servizi oggetto del contratto ed inoltre valutando anche eventuali modifiche nel quadro normativo vigente.

Alla data di scadenza il Comune di Bologna ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. A.3 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo stimato dell'appalto, considerati anche i due anni opzionali di rinnovo, è di **euro 64.751.024,80** (IVA 5% esclusa), di cui **euro 64.743.405,75** per l'importo a base d'asta ed **euro 7.619,05** per gli oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore complessivo stimato dell'appalto per i primi tre anni è di **euro 38.850.614,88** (IVA 5% esclusa), di cui **euro 38.846.043,45** per l'importo a base d'asta ed **euro 4.571,43** per gli oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso.

La suddivisione sui due lotti è la seguente:

Lotto 1 - Servizi educativi per l'inclusione scolastica e nei centri estivi, e servizi specialistici rivolti agli alunni con disabilità, e Servizi educativi integrativi scolastici.

L'importo triennale a base d'asta è pari ad **euro 38.461.666,32** (IVA 5% esclusa). Oltre a tale importo sono previsti per il triennio di durata dell'appalto **euro 3.428,58** (IVA 5% esclusa) per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo del Lotto 1, considerati anche i due anni opzionali di rinnovo, è di **euro 64.108.491,50** (IVA 5% esclusa), di cui **euro 64.102.777,20** per l'importo a base d'asta ed **euro 5.714,30** per gli oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 2 - Qualificazione dell'offerta formativa e prevenzione del disagio - coordinamento pedagogico.

L'importo triennale a base d'asta per il **Lotto 2** è pari ad **euro 384.377,13** (IVA 5% esclusa). Oltre a tale importo sono previsti per il triennio di durata dell'appalto **euro 1.142,85** (IVA 5% esclusa) per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo del Lotto 2, considerati anche i due anni opzionali di rinnovo, è di **euro 642.533,30** (IVA 5% esclusa), di cui **euro 640.628,55** per l'importo a base d'asta ed **euro 1.904,75** per gli oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore a base d'asta è quantificato per ciascun lotto sulla base del costo orario del servizio stimato come base di gara e del numero di ore presunte di fabbisogno per tutta la durata del contratto.

Il valore effettivo del contratto sarà quello risultante dal costo orario proposto a seguito del ribasso sul costo orario a base d'asta moltiplicato per il numero di ore presunte indicato nella parte B del presente capitolato.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

Art. A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti, ecc.).

In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di

cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

Qualora l'appaltatore intenda richiedere l'anticipazione del prezzo prevista all'art. 35 comma 18 del d. lgs.n. 50/2016, dovrà costituire specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità indicate dalla suddetta norma (art. 35 comma 18 del d. lgs.n. 50/2016).

Art. A.5 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta vincola l'esecutore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016.

ART. A.6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art.17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Art. A.7 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.

L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/direttore dell'esecuzione

Art. A.8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità tecnica e contabile. Ogni fattura dovrà essere emessa il mese successivo all'effettuazione delle prestazioni del mese precedente. Il Comune può accettare esclusivamente fatture elettroniche trasmesse secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate:

per il LOTTO 1 a:

COMUNE DI BOLOGNA – C.F. 01232710374

Area Nuove cittadinanze e Quartieri - P.zza Maggiore 6

40124 Bologna

per il LOTTO 2 a:

COMUNE DI BOLOGNA – C.F. 01232710374

Area Educazione Istruzione e Nuove generazioni - Piazza Liber Paradisus 6

40129 Bologna

Tutte le fatture dovranno riportare il cod. CIG e i codici impegno e sub-impegno che verranno comunicati all'aggiudicatario successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Non sono previste spese di accredito in c/c bancario o postale a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte dell'appaltatore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. A.9 - CESSIONE DI CREDITI, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

Il subappalto è ammesso purchè all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare.

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento dell'appaltatore

- su richiesta del subappaltatore.

E' vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti salvi i casi di cessione d'azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione d'imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

ART. A.10 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L'appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che dai servizi / prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di proprietà del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.

L'appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga) inclusa la Responsabilità personale degli stessi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale RCT "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00=, per sinistro ed RCO "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00= per sinistro ed Euro 1.000.000,00 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni oggetto dell'appalto;
- committenza di lavori e servizi;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni subiti ed arrecati a terzi (inclusi tra i terzi i beneficiari del servizio ed il Comune di Bologna) da parte di dipendenti e/o da altre persone (per es.: volontari, soci, collaboratori, ecc..), anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, di cui l'appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danno biologico;
- danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- malattie professionali
- Clausola di "Buona Fede INAIL".

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno

5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre alla U.I. Acquisti del Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto. Il Concedente è altresì esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà.

Art. A.11 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Nel caso in cui l'appaltatore sia una impresa cooperativa, la stessa non può richiedere l'obbligatorietà del versamento dell'eventuale quota associativa. I regolamenti interni all'operatore economico costituito in forma cooperativa non possono essere in contrasto con leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e prevedere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o in condizioni di fragilità, esclusivamente nella propria organizzazione amministrativa.

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A.12 – CLAUSOLA SOCIALE

In merito alla tutela del personale già impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, si applicano le condizioni previste dall'art 50 del Codice dei Contratti nonché le linee guida ANAC in materia.

I dati relativi al personale da assorbire, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, sono riportati nel Progetto di gara e corrispondono:

- **per il lotto 1 al personale impiegato alla data del 31.01.2020;**
- **per il lotto 2 al personale impiegato in progetti di psicomotricità e di coordinamento pedagogico per l'a.s. 2019-2020 nelle scuole dell'infanzia cittadine.**

Qualora il CCNL applicato già non lo preveda e qualora compatibile con la propria organizzazione di impresa, l'Appaltatore si impegna ad assorbire, come previsto dall'art 50 del Dlgs. 50/2016, nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, senza discriminazione e impedimento sulla base dei titoli posseduti, consentendo, alle condizioni economiche della gara, il mantenimento dei diritti e delle condizioni retributive e contrattuali di provenienza dei lavoratori, e garantendo l'applicazione, in relazione allo specifico oggetto dell'affidamento e delle prestazioni previste, del CCNL di settore stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, conformemente a quanto previsto dall'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il concorrente, oltre a dare corso a quanto già previsto nell'offerta di gara, si impegna a presentare, prima dell'aggiudicazione, il progetto di assorbimento del personale e a darvi attuazione, quale specifico obbligo contrattuale. Il progetto presentato sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante e nel caso di inadempimento potrà essere causa di risoluzione contrattuale.

Art. A.13 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. Dovrà prendere visione ed adottare i piani di esodo affissi nelle sedi dove si svolgerà l'attività.

La Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione i rischi presenti e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate come meglio specificato, nel **DUVRI** come in **allegato B**. Tale D.U.V.R.I. dovrà essere integrato, se necessario, con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi ove verranno realizzati i servizi. I costi della sicurezza sono stati quantificati complessivamente sui tre anni scolastici per il Lotto 1 pari a 3.428,58 euro (oneri fiscali esclusi) e per il Lotto 2 pari a 1.142,85 euro (oneri fiscali esclusi) non soggetti a ribasso, sulla base di una stima di ore necessarie per riunioni/incontri di coordinamento degli operatori e di una cifra per acquisto/produzione anche di materiale informativo.

Art. A.14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal d.lgs. n. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.

Il Direttore dell'esecuzione darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato anche dall'appaltatore nel quale saranno indicate le precise istruzioni e direttive necessarie.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano **contestazioni** su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.15 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposita comunicazione all'appaltatore (ed eventuale verbale sottoscritto anche dall'appaltatore se necessario), ne ordina la **sospensione**. Qualora la sospensione perduri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivante dal prolungamento della sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'esecuzione comunica all'appaltatore (e predisporrà il verbale se necessario) la ripresa.

Art. A.15 – PENALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente Capitolato.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni

all'Amministrazione nel termine massimo di **cinque giorni** dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale fino ad un importo massimo di **2.000 €** per ogni inadempienza grave, e comunque da graduare in relazione alla gravità.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto del disservizio all'utenza e sull'organizzazione complessiva):

- a) la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- b) l'abbandono dei minori frequentanti il servizio o consegna a persona non autorizzata al ritiro del minore;
- c) la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio;
- d) l'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite;
- e) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- f) mancato rispetto della dignità e della sensibilità degli utenti e dei loro familiari;
- g) la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. **A.9** senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali sopra indicate non precluderà il diritto dell'Amministrazione Comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Restano altresì in capo all'Appaltatore le eventuali responsabilità penali connesse agli inadempimenti contrattuali.

Art. A.16 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016.

Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore.

In caso di varianti entro il limite del 20% di cui all'art. A.3, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario.

Ai sensi dell'art. 106 co. 1, p.to b) del D. Lgs n. 50/2016, l'Amministrazione potrà richiedere, nell'arco temporale di durata del contratto, l'attivazione di servizi supplementari con caratteristiche analoghe a quelle indicate nelle schede descrittive contenute nella parte B del presente capitolato. L'attivazione di servizi supplementari dovrà essere supportata da un'analisi di contesto che ne motivi la necessità al fine del raggiungimento delle finalità del servizio descritte all'Art. A.1 del presente capitolato, e sarà subordinata al verificarsi delle condizioni previste ai p.ti b.1) e b.2) del co. 1 dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016.

E' altresì ammessa la revisione prezzi con riferimento al solo costo di manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria nell'arco di durata dell'appalto, e durante l'eventuale rinnovo per ulteriori due anni.

A tale revisione si perverrà ad esito di un'istruttoria condotta dalla stazione appaltante ed in contraddittorio tra l'aggiudicatario e il R.U.P., al fine di garantire la sostenibilità complessiva del contratto a partire dalle condizioni di partenza.

ART. A.17 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto in generale dal d.lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
- 2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;
- 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai tratti come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
- 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- 5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- 6) verificarsi (da parte dell'appaltatore) in un trimestre di 10 gravi inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardanti gli obblighi contrattuali;
- 7) grave inadempimento in merito all'attuazione del progetto di assorbimento del personale presentato prima dell'aggiudicazione, come previsto all'art. A12

Nel caso di cui al n.5 e al n.6, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 7 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata.

L'Amministrazione potrà risolvere il diritto di contratto previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- c) grave danno all'immagine dell'Amministrazione.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Aggiudicataria senza bisogno di diffide formali.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. A.18 – SCIOPERI ED EVENTI STRAORDINARI

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva ai Quartieri, nonché ai Dirigenti Scolastici e all'Istituzione Educazione e Scuola.

Anche in occasione di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad informare tempestivamente i Quartieri, nonché i Dirigenti Scolastici e l'Istituzione Educazione e Scuola.

Il servizio verrà riconosciuto a fronte di chiusure straordinarie imprevedibili e in assenza di comunicazione fornita con congruo anticipo (ad esempio eventi atmosferici, calamità naturali, ecc.) soltanto per il primo giorno di chiusura.

Le prestazioni non rese saranno effettuate successivamente con le modalità dell'Educatore di Istituto laddove attivo oppure con le modalità previste nel caso del primo giorno di assenza dell'alunno disabile. Il trattamento di eventuali ulteriori giornate di chiusura e le relative prestazioni non rese saranno valutate di volta in volta, previo accordo tra impresa aggiudicataria e Comune di Bologna.

Art. A.19 - VERIFICA FINALE

Al termine del contratto l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Entro 5 giorni il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e nei successivi ulteriori 5 giorni rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni. Successivamente è avviata la verifica di conformità finale effettuata dai soggetti nominati, ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. A.20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. A.21 - DISPOSIZIONI FINALI

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

Art. A.22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore si impegna a garantire all'Amministrazione, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Al fine di disciplinare oneri e responsabilità reciproche derivanti dall'attività di trattamento di dati personali connessa con l'esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento UE sopra richiamato, verrà stipulato apposito accordo tra l'Amministrazione e l'Aggiudicataria.

Sarà possibile ogni operazione di auditing, da parte dell'Amministrazione, attinente le procedure adottate dall'Aggiudicataria in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti.

L'Aggiudicataria non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

PARTE B - CAPITOLATO TECNICO

ART. B.1 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente appalto hanno la funzione di facilitare l'accesso al sistema scolastico degli alunni e concorrere ad assicurare il loro benessere all'interno delle strutture educative e scolastiche. Tale intervento si svolge nell'ambito del diritto allo studio, a fa riferimento alle competenze che la normativa nazionale e regionale attribuisce agli enti locali, in particolare attraverso le seguenti azioni:

- collaborando al supporto della comunicazione e delle autonomie personali e relazionali;
- partecipando ai processi complessivi di inclusione scolastica;
- contribuendo alla progettazione e alla realizzazione degli interventi educativi previsti per bambini e ragazzi con disabilità;
- organizzando servizi di completamento dell'orario scolastico e di qualificazione che comportano un innalzamento complessivo della possibilità di accesso, accoglienza e qualità dell'offerta scolastica.

Complessivamente il servizio costituisce un sistema di supporto alle scuole attraverso interventi mirati ad assicurare il diritto allo studio per tutti gli alunni residenti nel comune di Bologna e agli alunni frequentanti le scuole del territorio comunale per quanto riguarda i servizi integrativi.

I servizi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- un sistema di coordinamento interno, trasparente, orientato al lavoro sulla qualità e all'inclusione;
- utilizzare buone prassi e procedure trasparenti, documentate definite in linea con le indicazioni dell'Amministrazione comunale, e con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e dall'“Accordo di programma metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità 2016-2021.”

Per la gestione di tutti servizi, compresi in ciascun lotto, oggetto dell'appalto, sono in carico agli aggiudicatari le funzioni di coordinamento, verifica, controllo e le funzioni di informazione e comunicazione con i referenti istituzionali e le famiglie. Inoltre i servizi dovranno prevedere adeguati momenti di raccordo con il Comune di Bologna.

Di seguito sono descritte le specifiche caratteristiche dei servizi oggetto del presente appalto suddivisi nei Lotti 1 e 2, precisando che uno degli aspetti a cui si attribuisce particolare valore è l'integrazione tra i diversi servizi di ciascun lotto, laddove questi si svolgano nel medesimo contesto scolastico. Pertanto in sede progettuale ed organizzativa occorre prestare la massima attenzione alla continuità fra i servizi delle stesse figure professionali. In particolare, la continuità con le stesse figure professionali, rappresentate da educatori, è riferibile ai servizi di inclusione scolastica dei bambini con disabilità con i servizi educativi integrativi nelle scuole statali, ed anche, laddove si ravvisino le condizioni organizzative, ai servizi educativi estivi, assicurando così una migliore efficacia dei servizi in oggetto.

In particolare, la **funzione complessiva di coordinamento e raccordo** in capo alla ditta Aggiudicataria, dovrà essere resa per un numero di ore non inferiore allo 0,5% delle ore di servizio reso dagli operatori. Tale coordinamento dovrà assicurare anche che venga effettuata la partecipazione del personale alle attività non frontali di programmazione scolastica necessarie per l'espletamento dei servizi.

ART. B.2 – CARATTERISTICHE, FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMPRESI NEL LOTTO 1

1)SERVIZI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E NEI SERVIZI ESTIVI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E SERVIZI SPECIALISTICI RIVOLTI AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Il servizio ha la finalità di promuovere l'accesso e l'inclusione attraverso:

- l'assegnazione alle scuole di personale adeguatamente preparato per curare gli aspetti educativi, assistenziali, nonché l'autonomia personale e la comunicazione degli alunni certificati.

- la partecipazione e la progettazione di interventi volti a garantire e migliorare i livelli qualitativi di inclusione nel sistema scolastico in collaborazione con i referenti scolastici e di quartiere
- favorire la continuità delle azioni educative e assistenziali attraverso l'intervento di personale in continuità tra i diversi servizi

Si prevede la possibilità di estendere in orario scolastico e durante il calendario scolastico il servizio anche in contesti domiciliari, sanitari e territoriali sulla base di quanto previsto nell'ambito del Progetto Educativo Individualizzato. Si può inoltre prevedere anche modalità di intervento a distanza con l'utilizzo di strumenti informatici. Laddove si ravvisino la necessità e le condizioni organizzative, l'attivazione di tali interventi è prevista anche nei servizi estivi ed inoltre sul mezzo che fornisce il servizio di trasporto per alunni con disabilità, al fine di favorire la continuità con l'inclusione scolastica.

Il principale documento operativo di riferimento è il Piano Educativo Individualizzato, la programmazione della classe o il Progetto Scolastico/Educativo del servizio di riferimento.

Si prevede un fabbisogno presunto annuo complessivo di n. **529.580** ore.

Di seguito si specificano meglio le funzioni da assolvere:

B.2.1.1 Servizi per l'inclusione scolastica comprensivi del servizio di accompagnamento sul mezzo nei tragitti casa/scuola e dalla scuola verso i luoghi di terapia e di riabilitazione

I servizi in oggetto comprendono le funzioni educative finalizzate all'inclusione degli alunni con disabilità nella classe/sezione, che hanno lo scopo di sviluppare in particolare l'incontro tra competenze/risorse del minore con il curriculum educativo e didattico.

I servizi in questione possono essere attivati anche in occasione di particolari progetti educativi, laddove occorra una competenza specifica per integrare gli alunni e facilitare la comprensione dei linguaggi, la comunicazione fra il minore e l'insegnante e con i pari. In questi casi, l'educatore affianca sia il bambino che l'insegnante a seconda dei diversi contesti educativi di insegnamento e apprendimento (ad esempio LIS, Comunicazione aumentativa, BRAILLE, ecc.).

In misura residuale sono ricompresi nei servizi in questione interventi di tipo assistenziale finalizzati ad integrare le funzioni svolte dagli insegnanti titolari della classe, nell'ambito della giornata scolastica, con attività rivolte alla vigilanza e alla cura dei bisogni primari, ritenute necessarie in relazione agli alunni con disabilità.

La funzione di accompagnamento, rivolta di norma ad alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di 2° grado, ha come finalità quella di pervenire all'acquisizione dell'autonomia nel tragitto casa/scuola/casa anche con l'uso di mezzi di trasporto pubblico.

I costi di biglietti e /o abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto sono a carico dei familiari per l'utente ed a carico dell'aggiudicatario per l'accompagnatore.

L'accompagnamento può essere rivolto ad alunni con disabilità anche di altri ordini di scuola per garantire la frequenza scolastica e delle strutture riabilitative in orario scolastico.

Si prevede un fabbisogno presunto per anno scolastico, per tutti gli ordini di scuola (comunali, statali e paritarie) di n. 428.253 ore per le scuole statali e paritarie e di n. 76.757 per le scuole dell'infanzia comunali, per complessive n. **505.010** ore.

B.2.1.2. Interventi educativi per l'inclusione nei servizi estivi

La funzione per i bambini e i ragazzi con disabilità, è finalizzata a permettere l'accesso e sostenere i progetti di inclusione nei servizi organizzati durante il periodo estivo all'interno delle scuole, istituti scolastici secondari di secondo grado e centri estivi privati accreditati, in continuità con gli obiettivi educativi previsti nel PEI e avendo cura di sviluppare l'incontro tra competenze/risorse del minore con il progetto educativo.

Si prevede un fabbisogno annuo presunto per i centri estivi fascia 3-6 anni di n. 3.176 ore, di n. 20.645 ore per i centri estivi fascia 6-14 anni e di n. 539 ore per i centri estivi fascia 14-19 anni per complessive n. **24.360** ore

B.2.1.3 Interventi specialistici per integrazione alunni con disabilità

Il servizio richiesto prevede l'attivazione di percorsi di consulenza psicopedagogica per educatori e insegnanti delle scuole d'infanzia. E' finalizzato a qualificare, attraverso l'utilizzo di tecniche specifiche, le attività educative previste per sezioni che accolgono bambini con diagnosi

complesse legate ai disturbi dello spettro autistico. Il servizio si attiva su richiesta delle famiglie interessate e d'intesa con il coordinamento pedagogico. La programmazione degli interventi va effettuata in stretta relazione con l'Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni, raccordandosi con IES e i dirigenti scolastici. Si prevede un fabbisogno presunto per ogni anno scolastico di n **210** ore.

B.2.1.4. Criteri generali per l'organizzazione del servizio

Possono essere richieste prestazioni definite sulla base dell'organizzazione del servizio e quindi anche inferiori ad un'ora, ma non inferiori alla mezz'ora.

Il Quartiere individua le figure professionali ed il monte ore settimanale da attribuire alle Istituzioni scolastiche (Scuole statali o Istituzione educazione e scuola per le scuole d'infanzia comunali, di seguito definita IES) comprensivo di orario frontale e non frontale.

Le ore non frontali sono dedicate a:

- lo svolgimento di attività di programmazione e documentazione;
- la partecipazione a Gruppi Operativi e ad altre attività di coordinamento collegiale previste e funzionali nell'istituto scolastico.

Tali ore non frontali, essendo indispensabili per garantire la qualificazione dei servizi, dovranno essere definite e comunicate in modo preventivo dai Quartieri ai Dirigenti scolastici che ne dovranno prevedere opportuna programmazione prima dell'inizio dell'anno scolastico, in raccordo con l'aggiudicataria. Tale programmazione dovrà essere raccordata e verificata periodicamente con i Quartieri e comunicata nell'ambito della definizione delle modalità di gestione del protocollo operativo denominato "Educatore di Istituto".

L'Aggiudicataria dovrà monitorare ed attestare in fase di report sia le ore già svolte sia quelle ancora da espletare.

Il monte ore del fabbisogno presunto comprende inoltre i viaggi di istruzione, anche di più giorni consecutivi, e le uscite didattiche dell'operatore con l'alunno che dovranno essere richieste all'Aggiudicataria dal Dirigente scolastico o dal Dirigente della I.E.S. per le scuole dell'infanzia comunali. Per i viaggi di istruzione, se autorizzati, vengono riconosciute agli operatori forfettariamente 12 ore giornaliere (comprenditive delle ore di assistenza scolastica assegnate normalmente per quelle giornate). Anche tali impieghi andranno programmati all'avvio dell'anno scolastico.

Sarà cura dei Quartieri comunicare, prima dell'avvio di ogni anno scolastico, il nominativo degli utenti che fruiscono di questo servizio all'aggiudicataria e dare una prima informazione relativamente alla documentazione in loro possesso. Ulteriori elementi di conoscenza dovranno essere reperiti dal gestore dei servizi attraverso incontri con i Dirigenti Scolastici, Dirigenti della IES, gli insegnanti da questi delegati o con i Responsabili dei servizi educativi di Quartiere.

I servizi vengono svolti nelle scuole di ogni ordine e grado sotto la responsabilità/vigilanza funzionale ed organizzativa del Dirigente Scolastico e del Dirigente della I.E.S. per le scuole dell'infanzia comunali in quanto spetta a loro la vigilanza e il buon funzionamento dei servizi e l'integrazione degli stessi nei contesti scolastici ed educativi di riferimento.

L'operatore assegnato potrà effettuare in orario scolastico, se previsto nel PEI, interventi domiciliari, personalizzati, sulle esigenze degli allievi.

Si prevede, di norma per tutti gli istituti comprensivi, la modalità organizzativa di assegnazione della figura degli educatori denominata "Educatore di Istituto". L'educatore di istituto corrisponde ad una modalità organizzativa che ha l'obiettivo di qualificare l'attività educativa prevedendo l'integrazione delle diverse professionalità presenti nella scuola con la finalità di costruire un ambiente inclusivo in cui le competenze degli educatori vengono integrate nel contesto scolastico ed educativo, in modo programmato.

Tale modalità, estendibile alla generalità delle scuole, potrà essere applicata negli istituti, comprese le scuole dell'infanzia comunali, ove sussistono le condizioni organizzative traducibili nella condivisione di un progetto specifico di inclusione con le scuole coinvolte e la sottoscrizione di uno specifico protocollo.

Con questa modalità, tenendo conto delle necessità dei singoli allievi, si definisce l'assegnazione di un monte ore complessivo ed onnicomprensivo di assistenza educativa all'Istituto scolastico. Sulla base di tale monte ore verrà attribuito ad ogni Istituto un numero di operatori che opereranno prevalentemente nello stesso Istituto e che svolgeranno la loro attività all'interno di un piano

complessivo per l'inclusione condiviso ad inizio d'anno che prevede la programmazione di modalità individuali e di piccolo gruppo per consentire un intervento educativo flessibile in relazione alle esigenze di inclusione degli alunni con disabilità. Con questa modalità organizzativa l'operatore assicura una continuità di intervento per tutto l'anno scolastico. Viene sollevato dall'incarico dal momento in cui l'assenza dell'alunno è superiore a 30 giorni. Nel caso invece di trasferimento, assenza prolungata e programmata o rinuncia dell'utente, l'intervento verrà chiuso immediatamente. L'appaltatore valuterà in questi casi la possibilità di assegnare l'educatore su un altro servizio nell'ambito dell'appalto, a fronte di eventuali nuovi studenti con disabilità.

L'assegnazione del monte ore iniziale, in presenza dello stesso numero di allievi, è definitiva e non si prevedono integrazioni in corso d'anno per tutte le attività correlate alla realizzazione del P.E.I.; unica eccezione è costituita dai nuovi inserimenti di allievi disabili nel caso in cui questi necessitino di interventi di competenza comunale.

L'aggiudicataria dovrà proporre modalità di raccordo con i dirigenti scolastici e il Dirigente della I.E.S. per le scuole dell'infanzia comunali, volte a condividere e definire lo sviluppo della progettazione degli interventi da realizzare nei giorni di assenza del singolo minore, nonché modalità e strumenti di monitoraggio e verifica. A tal fine, verrà sottoscritto uno specifico protocollo operativo per regolamentare al meglio le modalità di raccordo, che verrà sottoscritto dai Dirigenti Scolastici, il Dirigente della I.E.S., i Quartieri e l'aggiudicataria che dovrà farsi parte attiva nella stesura del testo.

In caso di Istituti ove non sussistano le condizioni per attivare l'Educatore di Istituto, si applicherà la modalità organizzativa tradizionale in base alla quale, in caso di assenza del bambino disabile, l'operatore sarà sollevato dal servizio a partire dal **secondo giorno di assenza** comunicata dalla famiglia e/o dalla scuola e le ore non utilizzate saranno considerate prestazioni non rese e pertanto non fatturabili.

L'attività dell'operatore in servizio nel primo giorno di assenza dell'alunno sarà gestita a cura del Dirigente scolastico o del Dirigente della I.E.S. (es.: per recupero ore straordinarie, per uscite didattiche o recupero per incontri di programmazione, per sostegno alla classe, per raccogliere il materiale didattico da consegnare al ragazzo assente come supporto al diritto allo studio, per progetti di continuità scuola/ famiglia o per integrare il sostegno ad altri alunni).

2) SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SCOLASTICI

I servizi integrativi rispondono al bisogno delle famiglie di facilitare l'accesso al sistema scolastico degli alunni. Sono attività educative, di tipo ludico e ricreativo, rivolte agli alunni delle scuole statali nell'orario che precede l'inizio o segue il termine delle lezioni (pre-post orario scolastico), durante la refezione, nel trasporto collettivo (anche rivolto ad alunni di scuola d'infanzia comunale) e in quello pubblico di linea.

I servizi sono svolti di norma dal lunedì al venerdì e nel caso di assistenza al trasporto collettivo per le scuole secondarie di primo grado anche nella giornata del sabato nelle seguenti fasce orarie:

- 📅 pre-scuola in orario mattutino: 7,30 – 8,30
- 📅 post-scuola in orario pomeridiano: 16,30 – 18,00
- 📅 post-scuola nell'orario del pranzo: 13,00 – 14,30 nei giorni di non rientro pomeridiano curricolare
- 📅 assistenza al trasporto collettivo:
 - fascia oraria mattutina 7,30 – 9,00
 - “ “ intermedia 13,00 – 13,30
 - “ “ pomeridiana 16,20 -17,30.

Su richiesta del Quartiere tali orari potranno essere adattati al tempo scuola definito dall'Istituto Scolastico. Per questi servizi possono essere richieste prestazioni, definite sulla base della loro organizzazione, anche inferiori ad un'ora ma non inferiori alla mezz'ora.

Si prevede un fabbisogno presunto annuo complessivo di n. **54.234** ore.

B.2.2.1 Pre scuola nell'orario mattutino, post scuola nell'orario pomeridiano e post scuola nell'orario del pasto

La funzione del servizio è quella di offrire agli alunni l'opportunità di svolgere attività educative, ludico-ricreative (in particolare nel pre e post orario scolastico), garantendo loro anche l'assistenza e la vigilanza necessarie. Per lo svolgimento di tutti i servizi sopra indicati è fondamentale il

rispetto della puntualità negli orari di inizio servizio e il raccordo con le figure scolastiche al fine di garantire la continuità della sorveglianza nel passaggio da un servizio all'altro degli alunni. Tutte le attività proposte debbono essere finalizzate alla costituzione di un ambiente educativo che sia significativo sotto il profilo relazionale ed in grado di creare coesione nel gruppo dei bambini e deve essere improntato a criteri di ascolto, comunicazione e autorevolezza al fine di favorire una buona convivenza. E' altresì richiesto di guidare i bambini verso un uso corretto degli spazi e dei materiali, un rapporto con il cibo equilibrato favorendo una positiva atmosfera in raccordo con le regole e lo stile educativo della scuola. Particolare attenzione dovrà essere posta al momento di arrivo e di uscita degli alunni che devono essere affidati e ritirati dal servizio dai genitori, o loro delegati, in relazione alle norme o disposizioni vigenti.

I servizi potranno prevedere, in situazioni di particolari necessità definite dal Quartiere, anche una funzione aggiuntiva che prevede l'apertura e la chiusura delle strutture scolastiche e l'attività di sorveglianza degli accessi.

Il rapporto ottimale educatore/bambino è di 1:25 – normalmente frequentanti – estendibile fino ad un massimo di 30 bambini iscritti ed è riferito esclusivamente al servizio di pre-post scuola e assistenza alla refezione. In presenza di bambini disabili o particolari situazioni problematiche anche di tipo strutturale, il rapporto può essere ridotto. Il Quartiere definirà il nuovo rapporto in base alla gravità della situazione.

Si prevede un fabbisogno presunto per ogni anno scolastico di n. 46.072 ore.

B.2.2.2 Accompagnamento nel trasporto scolastico collettivo

Il servizio si svolge all'interno di mezzi di trasporto che svolgono percorsi articolati in più fermate nelle quali i bambini vengono fatti salire all'andata nei punti di raccolta e riconsegnati al ritorno ai genitori o loro delegati.

Durante tutto il tragitto i bambini dovranno essere vigilati e, raggiunte le destinazioni scolastiche, accompagnati all'interno e consegnati all'insegnante.

Il servizio dovrà garantire oltre alla sicurezza degli alunni, la comunicazione con le famiglie, una puntuale rilevazione delle presenze e particolari modalità di gestione in occasione della riconsegna dei bambini a fronte di eventuali imprevisti (esempio: ritardi del mezzo, ritardi del genitore, sospensione del servizio, ecc.).

Per questo servizio il rapporto adulto/bambino varierà in relazione alla capienza dei mezzi utilizzati.

Accompagnamento nel percorso casa-scuola con l'utilizzo dei mezzi pubblici di linea

Il servizio è rivolto a ragazzi di età 11 – 14 anni che frequentano la scuola secondaria 1^a grado e consiste nel rendere sicuro tutto il percorso, dal punto di partenza stabilito fino alla scuola frequentata dall'alunno, e nell'educare all'autonomia attraverso l'acquisizione di comportamenti adeguati al contesto con la presenza sull'autobus di un operatore che li assista durante il percorso; gli operatori dovranno essere chiaramente riconoscibili.

Non è a carico dell'aggiudicataria il costo dei mezzi pubblici per l'operatore.

Per l'accompagnamento nel trasporto collettivo e l'assistenza sui mezzi pubblici di linea, si prevede complessivamente un fabbisogno presunto per ogni anno scolastico di n. 8.162 ore.

Con riferimento a tutti i servizi del Lotto 1), si evidenzia il valore educativo del momento del pasto e dunque l'importanza che l'operatore presente in servizio durante il momento del pranzo possa consumare con i bambini lo stesso pasto offerto ai bambini. Pertanto l'Appaltatore, in relazione ai contenuti della proposta presentata in gara relativamente al consumo del pasto degli operatori, è tenuto ad implementarlo, facendosi carico del relativo onere economico. A tal fine il Comune di Bologna, titolare del contratto di refezione scolastica, fornirà il supporto necessario per facilitare l'acquisizione del servizio da parte dell'Aggiudicataria, a partire dalla possibilità di contemplare in tale contratto l'applicazione delle condizioni economiche almeno pari a quelle previste per il pasto della refezione scolastica nei confronti della ditta aggiudicataria del presente Lotto.

Il totale del fabbisogno presunto di ore per il Lotto 1 è pertanto:

- n. **583.814 ore per ciascun anno scolastico**
- n. **1.751.442 ore per il triennio dell'affidamento**
- n. **2.919.070 ore considerati anche i due anni opzionali di rinnovo**

ART. B. 3 – CARATTERISTICHE, FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMPRESI NEL LOTTO 2)

SERVIZI SPECIALISTICI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CITTADINE

Il servizio si svolge nel quadro di progetti cittadini per la qualificazione dell'offerta formativa per la prevenzione del disagio a favore dei bambini frequentanti le scuole d'infanzia comunali e statali cittadine a scuola dell'infanzia e si articola in:

- Progetto A.G.I.O.: qualificazione dell'offerta formativa nelle scuole dell'infanzia comunali e statali cittadine finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di disagio attraverso il consolidamento e lo sviluppo dei percorsi di attività di psicomotricità educativa per i bambini di 4 anni di età gestiti da operatori specializzati (psicomotricisti)
- Progetto Sistema Integrato: consolidamento e sviluppo del servizio di coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia statali cittadine attraverso la dotazione di figure specialistiche (pedagogisti) agli Istituti comprensivi interessati su base territoriale per lo svolgimento di compiti e funzioni concordate con la rete dei dirigenti scolastici.

Si prevede un fabbisogno complessivo presunto per ogni anno scolastico di n. **5.413** ore.

Di seguito si specificano meglio i servizi richiesti:

B.3.1.1 percorsi di psicomotricità educativa

Il servizio richiesto prevede l'attivazione di percorsi di attività psicomotoria rivolte ai bambini di 4 anni iscritti nelle scuole d'infanzia comunali e statali cittadine in raccordo con il team docente e con il coinvolgimento delle famiglie. La programmazione degli interventi va effettuata con l'Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni, raccordandosi con i responsabili di IES e i dirigenti scolastici.

Si prevede un fabbisogno presunto per anno scolastico di n. 3.847 ore.

B.3.1.2 Servizio di Coordinamento pedagogico

Ha la funzione di integrare nella rete degli istituti scolastici statali una equipe pedagogica che svolga compiti di supporto e coordinamento in stretto raccordo funzionale e in base alle indicazioni fornite dai Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati.

Il Coordinatore pedagogico svolge la propria attività con le scuole in raccordo con il coordinamento pedagogico cittadino e metropolitano. La programmazione delle attività va effettuata in stretta relazione con l'Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni, raccordandosi con i dirigenti scolastici. Si prevede un fabbisogno presunto per ogni anno scolastico di n. 1.566 ore

Il totale del fabbisogno presunto di ore per il Lotto 2 è pertanto:

- n. **5.413** ore per ciascun anno scolastico
- n. **16.239** ore per il triennio dell'affidamento
- n. **27.065** ore considerati anche i due anni opzionali di rinnovo

ART. B.4 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente appalto si svolgeranno sulla base del calendario scolastico regionale e dei successivi adattamenti deliberati annualmente dai Consigli di Istituto e dalla specifica Determinazione Dirigenziale per le scuole dell'infanzia comunali, nonché sulla base della programmazione comunale per quello che riguarda i servizi estivi. La programmazione e la quantificazione dei servizi relativi al lotto 2 del presente bando sono definite annualmente dall'Area Educazione in raccordo con la IES e con le Dirigenze Scolastiche statali, entro un mese dall'inizio dell'inizio dell'anno scolastico e potranno subire variazioni anche in corso d'anno in relazione a mutate esigenze.

La programmazione e la quantificazione di tutti i servizi oggetto del presente bando sono definite annualmente dai Quartieri cittadini, in raccordo con la IES e con le Dirigenze Scolastiche, prima dell'inizio dell'anno scolastico e potranno subire variazioni anche in corso d'anno in relazione a mutate esigenze. A tal fine occorre garantire la massima integrazione tra i diversi servizi compresi in ciascun Lotto e oggetto dell'appalto avendo la massima attenzione per le trasversalità e la continuità che solo l'impiego delle stesse figure professionali può garantire laddove i diversi servizi

si svolgano nello stesso contesto organizzativo; in particolare la continuità con le stesse figure professionali, rappresentate da educatori, è riferibile all'integrazione dei servizi di supporto ai bambini con disabilità con i servizi integrativi nelle scuole statali, alla continuità educativa per gli alunni con disabilità durante la frequenza dei servizi integrativi e scolastici ed anche, laddove si ravvisino le condizioni organizzative, ai servizi educativi estivi, assicurando così una migliore efficacia dei servizi in oggetto.

L'aggiudicataria sulla base di questi elementi predisporrà un piano di intervento e la progettazione dei servizi che saranno oggetto di verifica da parte dei Quartieri ai quali l'Aggiudicataria si impegna altresì a comunicare prima dell'avvio dell'anno scolastico la programmazione dell'assegnazione del personale in base al piano di intervento proposto.

Ai fini del controllo da parte dei Quartieri del servizio erogato, si richiede che le ore di servizio realmente svolte vengano registrate tramite un sistema automatico di rilevazione che certifichi l'effettivo svolgimento delle prestazioni nella sede opportuna e che tali prestazioni vengano registrate nell'ambito delle assegnazioni individuali programmate e all'interno del relativo istituto scolastico\tipologia di intervento

ART. B.5 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE INTERESSATE E ALTRI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto dell'appalto saranno svolti presso: le scuole dell'infanzia, scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado comunali, statali e paritarie situate nel Comune di Bologna e nei percorsi, se previsti, per raggiungere tali sedi. Per gli alunni con disabilità residenti nel Comune di Bologna, i servizi potranno essere svolti anche presso scuole fuori Comune, il domicilio dell'alunno e le strutture sanitarie ed extrascolastiche qualora previste dal PEI.

L'ubicazione degli Istituti Scolastici, con le scuole afferenti ai medesimi istituti, e delle scuole dell'infanzia comunali è visionabile:

- sul sito dell'Ufficio V dell'USR - Ambito Territoriale per la provincia di Bologna nella sezione Anagrafe Scuole (<http://provvybo.scuole.bo.it/scuole/>)
- sul sito dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna (<http://www.comune.bologna.it/istruzione/>).

ART. B.6 – CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI

Il personale impiegato nel servizio dalla Aggiudicataria - **educatori, mediatori specializzati, pedagogisti, psicomotricisti**, dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa nazionale e regionale vigenti e/o di adeguata professionalità e competenza in relazione alle citate funzioni da svolgere o di specifica formazione ed esperienza documentata, in linea con quanto previsto anche nel precedente articolo A12 ("Clausola sociale") applicabile al personale già in servizio presso l'appaltatore uscente.

Si rileva inoltre, in casi particolari di deficit gravi che implicano l'adozione di particolari attenzioni in ambito educativo-scolastico, la necessità di specifiche funzioni di assistenza agli alunni con disabilità, intesa anche in riferimento a bisogni speciali (assistenza protesica, ecc.). In questi casi possono essere necessarie figure professionali con funzioni prevalentemente assistenziali.

L'Amministrazione Comunale può richiedere anche personale con adeguata formazione in merito a metodiche educative specialistiche.

L'aggiudicataria si impegna ad assegnare ai servizi oggetto del presente appalto, personale che effettui anche la somministrazione di farmaci ed attui le attività a supporto delle funzioni vitali, secondo le procedure definite dal "Protocollo Metropolitano per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o formativi" approvato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) metropolitana di Bologna nella seduta del 24 Settembre 2019 e approvato dalla Giunta comunale di Bologna con delibera P.G. n.42150/2020 del 28/01/2020 (nonché successivi rinnovi); gli impegni ivi contemplati vengono assunti dalla ditta aggiudicataria nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto, il personale dell'impresa appaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

Si richiede la necessaria continuità dei singoli operatori provvedendo alla loro sostituzione con personale in possesso dei medesimi requisiti (professionali ed igienico-sanitari) limitando al massimo il turn-over.

In caso di assenza dell'operatore la sua sostituzione deve essere garantita e tempestiva ed occorre comunicare sempre alla scuola il nominativo del sostituto. In caso di sostituzione permanente o per periodi superiori a 15 giorni il nominativo dovrà essere comunicato anche al Quartiere.

L'aggiudicataria si impegna a garantire, a proprio carico, la continuità e il passaggio di informazioni relative sia al singolo alunno seguito sia alle caratteristiche e all'organizzazione del servizio erogato.

ART. B.7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AGGIUDICATARIA.

L'Aggiudicataria si impegna a predisporre tempestivamente la programmazione dei servizi oggetto del presente capitolato prima dell'avvio dell'anno scolastico, al fine di poter recepire eventuali indicazioni od osservazioni migliorative formulate dai Quartieri, dalla I.E.S. nonché dai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate e dai servizi dell'ASL.

Per garantire il corretto sviluppo della gestione del servizio, l'Aggiudicataria, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si impegna ad avere una sede operativa nel territorio del Comune di Bologna.

Il mese successivo a quello di svolgimento del servizio, ai fini del controllo del servizio erogato, l'Aggiudicataria dovrà presentare mensilmente, con modalità informatizzata, ai Quartieri di competenza il riepilogo mensile delle ore svolte

Nel caso dell'Educatore di Istituto, in cui la gestione dell'orario è affidata al Dirigente Scolastico fermo restando il monte ore annuo attribuito, l'Aggiudicataria dovrà consegnare ad ogni Quartiere anche un quadro orario riepilogativo informatizzato sia delle ore frontali svolte con l'allievo e di quelle di programmazione, sia degli interventi e delle attività effettuate nelle giornate di assenza dell'allievo.

L'aggiudicataria dovrà garantire ai dipendenti momenti di aggiornamento e formazione professionale.

In riferimento ai servizi integrativi il materiale ludico necessario per l'organizzazione delle attività deve essere fornito dal gestore in quantità e qualità adeguata e sufficientemente diversificato.

ART. B.8 – REPORT, QUALITÀ' E GESTIONE RECLAMI

L'Aggiudicataria si impegna a far pervenire all'Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni alla scadenza del mese di giugno di ogni anno - quadrimestralmente per quanto riguarda i dati di monitoraggio indicati al primo punto della lettera c) - un report su supporto informatico riportante per ogni specifico servizio:

a) DATI STATISTICI:

- ⌚ il numero dei contratti di lavoro attivati suddivisi per profilo professionale e tipologia di contratto;
- ⌚ il numero delle ore medio per contratto di lavoro;

b) FORMAZIONE

- ⌚ il numero di ore di formazione attivate autonomamente dall'Aggiudicataria del servizio per ogni operatore e i contenuti della formazione e/o
- ⌚ il numero di ore di formazione usufruite dall'Aggiudicataria del servizio per ogni operatore nell'ambito del Piano Formativo attivato dall'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni per i nidi e le scuole dell'infanzia cittadine

c) QUALITÀ DEI SERVIZI

- ⌚ quadrimestralmente dovrà essere presentata al Quartiere e all'Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni una relazione che rappresenti e descriva in dettaglio le attività svolte in raccordo con gli Istituti Scolastici per l'inclusione
- ⌚ report finale sulla soddisfazione delle scuole e/o delle famiglie sui servizi resi con strumenti e modalità da concordare con l'Amministrazione comunale

L'Aggiudicataria si impegna, inoltre, a far pervenire ai Quartieri mensilmente relativamente ai servizi integrativi di pre-scuola in orario mattutino, post-scuola in orario pomeridiano, post-scuola nell'orario del pranzo:

- a) il foglio presenze dei bambini iscritti suddivisi per servizio e per scuola;
- b) un report di sintesi con il numero totale dei bambini presenti giornalmente, suddiviso per servizio e per scuola.

L'Aggiudicataria si impegna ad informare il Quartiere sull'andamento del servizio, fornendo ogni dato richiesto in relazione alle varie tipologie di prestazioni e le modalità di gestione dei reclami.

ART. B.9 – VERIFICHE E CONTROLLI

Compete ai Quartieri cittadini, in raccordo con la IES e i Dirigenti Scolastici, esercitare le funzioni di indirizzo, programmazione, controllo e verifica circa la rispondenza, la qualità e la piena conformità dei servizi resi agli obblighi di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

Allegato B: D.U.V.R.I.